

## STATUTO

dell'Associazione di Promozione Sociale  
"ASSOCIAZIONE PENTAGRAMMA – APS"

### Art.1 – Denominazione, natura giuridica e riferimenti normativi

1. È costituita, nel rispetto del Codice Civile e del D. lgs.3 luglio 2017, n.117 (di seguito, anche "Codice del Terzo Settore" o "CTS"), nonché della normativa vigente in materia, l'associazione di promozione sociale denominata: **"ASSOCIAZIONE PENTAGRAMMA – APS"**
2. di seguito anche l'"Associazione".
3. L'Associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, utilizzerà in ogni segno distintivo, comunicazione rivolta al pubblico e documento ufficiale la locuzione:
4. **"Associazione di Promozione Sociale"** o l'acronimo **"APS"**, nonché l'indicazione "Ente del Terzo Settore" o l'acronimo "ETS", ove ed in quanto consentito dalla normativa pro tempore vigente.
5. L'Associazione è disciplinata:
  - o dal presente statuto e dai regolamenti interni eventualmente approvati dagli organi sociali competenti;
  - o dalle disposizioni inderogabili del Codice Civile;
  - o dal [D. lgs.117/2017](#) e successive modifiche e integrazioni, nonché dalla relativa normativa secondaria (decreti ministeriali, linee guida, atti regolamentari attuativi);
  - o da ogni ulteriore disposizione normativa applicabile agli Enti del Terzo Settore ed alle Associazioni di Promozione Sociale.
6. L'Associazione è apartitica, aconfessionale, autonoma e indipendente e non persegue in alcun modo finalità politiche di partito.

### Art.2 – Sede

1. L'Associazione ha sede legale in: **Bra (CN), C. so IV Novembre.**
2. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma richiede:
  - o deliberazione del Consiglio Direttivo;
  - o relativa verbalizzazione nel libro delle adunanze del Consiglio Direttivo;
  - o successiva comunicazione ai soci e agli uffici competenti, ivi compreso il RUNTS, secondo le modalità e i termini stabiliti dalla normativa vigente.
3. Il trasferimento della sede legale in altro Comune comporta modifica statutaria da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla legge.
4. L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo:
  - o sedi operative;
  - o delegazioni;
  - o succursali;
  - o rappresentanze e uffici distaccati, sia sul territorio nazionale sia all'estero, qualora ciò risulti funzionale al perseguimento delle finalità statutarie, nel rispetto della normativa di settore.

### Art.3 – Durata

1. L'Associazione ha durata **illimitata**, salvo che l'Assemblea straordinaria dei soci deliberi il suo scioglimento secondo le modalità e con le maggioranze previste dal presente statuto e dalla normativa vigente.
2. L'eventuale proroga o limitazione della durata potrà essere deliberata esclusivamente dall'Assemblea straordinaria, nel rispetto delle forme e delle maggioranze richieste per lo scioglimento.

### Art.4 – Codice fiscale

1. L'Associazione è dotata del seguente **codice fiscale e p.iva :90062220042.**

## Art.5 – Finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

1. L'Associazione è un ente del Terzo Settore **privo di scopo di lucro**, che persegue in via esclusiva o principale **finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale**, ai sensi dell'art.5 e seguenti del [D. lgs.117/2017](#).
2. In particolare, l'Associazione si propone di:
  - promuovere, diffondere e valorizzare la **cultura musicale** in tutte le sue espressioni (classica, moderna, contemporanea, popolare, etnica, ecc. ), nonché le arti espressive e performative connesse (teatro musicale, danza legata alla musica, performance multimediali, ecc. );
  - favorire la **crescita culturale, sociale, educativa e relazionale** dei cittadini, con specifica attenzione:
    - ai minori e ai giovani;
    - alle persone anziane;
    - alle persone con disabilità;
    - ai soggetti in condizioni di disagio economico, sociale, familiare o relazionale;
  - promuovere la **partecipazione attiva** alla vita culturale e sociale della comunità, mediante la pratica collettiva e individuale della musica e delle arti, in un'ottica di inclusione e coesione sociale;
  - utilizzare la musica e le altre espressioni artistiche come **strumento di prevenzione del disagio**, di promozione del benessere psico-fisico e di valorizzazione delle diversità individuali e culturali;
  - sostenere e valorizzare il **dialogo intergenerazionale e interculturale** attraverso progetti musicali e artistici condivisi tra diverse fasce d'età, culture e provenienze sociali.
3. L'Associazione si impegna ad operare nel rispetto:
  - dei principi di democraticità interna;
  - dell'uguaglianza e pari opportunità tra i soci;
  - del pluralismo culturale e del rispetto delle diverse sensibilità;
  - della trasparenza amministrativa e gestionale.
4. L'Associazione svolge le proprie attività a favore:
  - dei soci;
  - dei loro familiari;
  - dei terzi, con particolare attenzione alla comunità locale del territorio di Bra e dei comuni limitrofi, nel rispetto del divieto di lucro soggettivo.

## Art.6 – Attività di interesse generale e iniziative musicali

1. Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'articolo precedente, l'Associazione svolge, in via **esclusiva o principale**, una o più **attività di interesse generale** tra quelle elencate all'art.5 del [D. lgs.117/2017](#), e in particolare:
  - **educazione, istruzione e formazione professionale**, nonché attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (art.5, lett. d) CTS), attraverso:
    - corsi di educazione musicale di base e avanzata;
    - percorsi di formazione strumentale e vocale;
    - attività di alfabetizzazione musicale per bambini, adolescenti e adulti;
    - progetti educativi specifici per le scuole di ogni ordine e grado;
  - **organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale** (art.5, lett. i) CTS), ivi inclusa la promozione della cultura musicale e delle arti performative, attraverso:
    - programmazione e realizzazione di rassegne, festival, stagioni musicali;
    - attività di divulgazione musicale (conferenze-concerto, guide all'ascolto, seminari di approfondimento);
  - attività riconducibili alle lettere a), d), i), w) dell'art.5 CTS, finalizzate alla promozione:
    - del benessere relazionale attraverso la musica;
    - dell'inclusione di soggetti svantaggiati mediante laboratori musicali e artistici;
    - del volontariato culturale e musicale.
2. Nel rigoroso rispetto della normativa sulle Associazioni di Promozione Sociale e sul Terzo Settore, l'Associazione potrà, in via **specifica e qualificata**, organizzare:
  - **concerti** in ogni forma e genere, quali, a titolo esemplificativo:
    - concerti solistici e cameristici;
    - concerti corali e orchestrali;
    - saggi di fine corso e esibizioni degli allievi;
    - concerti didattici per scuole, enti e istituzioni;
  - **rassegne musicali tematiche**, anche periodiche, volte a valorizzare:

- particolari generi o epoche musicali;
    - repertori di autori noti o poco conosciuti;
    - la musica tradizionale e popolare del territorio;
  - **festival e stagioni concertistiche**, eventualmente in collaborazione con:
    - enti locali;
    - istituzioni scolastiche;
    - altri enti del Terzo Settore;
    - istituzioni culturali e fondazioni;
  - **iniziative musicali in genere**, ivi comprese:
    - jam session, open mic, serate a tema, reading musicali;
    - concorsi, audizioni, selezioni artistiche non a fini di lucro;
    - eventi di musica integrata con teatro, danza, arti visive, audiovisivi;
    - progetti musicali in contesti socio-educativi (case di riposo, centri diurni, comunità educative, strutture residenziali per minori e adulti).
3. In attuazione delle attività di cui ai commi precedenti, l'Associazione potrà inoltre:
- realizzare **laboratori musicali e artistici** rivolti:
    - a minori e giovani;
    - ad adulti e anziani;
    - a persone con disabilità;
    - a soggetti in situazione di vulnerabilità o marginalità sociale;
  - stipulare **convenzioni, accordi e protocolli d'intesa** con:
    - enti pubblici territoriali (Comuni, Province, Regioni);
    - istituzioni scolastiche, conservatori, istituti musicali pareggiati;
    - università e centri di ricerca;
    - altre APS, ETS, enti non profit, cooperative sociali;
    - fondazioni, istituzioni culturali, biblioteche, musei;
  - promuovere **iniziative editoriali** (anche digitali) inerenti:
    - la cultura musicale;
    - la didattica e la pedagogia della musica;
    - la ricerca e la divulgazione in ambito musicale e artistico, nel rispetto delle norme sul diritto d'autore;
  - promuovere e sostenere l'attività di **gruppi musicali, cori, ensemble strumentali, orchestre giovanili** e simili formazioni, purché inserite in progetti di utilità sociale e culturale coerenti con le finalità associative.
4. Tutte le attività di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto:
- delle norme sulle APS e sugli ETS;
  - dei principi di prevalenza dell'attività di interesse generale;
  - delle disposizioni fiscali agevolative vigenti, ove applicabili;
  - del divieto di lucro soggettivo e delle regole in materia di corrispettivi specifici, quote e contributi associativi.

## Art.7 – Attività diverse

1. L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'art.6 del [D. lgs.117/2017](#), **attività diverse** da quelle di interesse generale, purché:
  - siano secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale;
  - risultino puntualmente individuate dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e dagli atti amministrativi attuativi (anche con riferimento ai parametri quantitativi e qualitativi di secondarietà).
2. A titolo esemplificativo, potranno costituire attività diverse:
  - la gestione di servizi accessori in occasione di eventi (es. piccola somministrazione di alimenti e bevande, merchandising di modico valore, sempre nel rispetto delle normative settoriali);
  - la vendita di materiali didattici, supporti sonori o pubblicazioni prodotti dall'Associazione, di valore coerente con la qualifica di APS ed ETS;
  - eventuali servizi consulenziali o formativi specifici resi a terzi, purché strettamente collegati alle attività istituzionali.

3. La verifica della **secondarietà e strumentalità** delle attività diverse è effettuata in sede di redazione del bilancio o rendiconto, secondo i parametri normativi, e illustrata nella relativa documentazione contabile.

#### Art.8 – Attività di raccolta fondi

1. L'Associazione può esercitare, in via continuativa o occasionale, **attività di raccolta fondi** ai sensi dell'art.7 del [D. lgs.117/2017](#), anche mediante:
  - sollecitazione al pubblico di liberalità;
  - organizzazione di eventi e campagne specificamente dedicate alla raccolta di fondi;
  - cessione di beni o prestazione di servizi di modico valore a fronte di contributi liberali.
2. Le attività di raccolta fondi devono svolgersi:
  - nel rispetto dei principi di **verità, trasparenza e correttezza** nei confronti dei sostenitori e del pubblico;
  - con modalità tali da garantire la tracciabilità e la corretta destinazione delle risorse raccolte alle finalità associative.
3. Il Consiglio Direttivo può disciplinare le modalità operative delle raccolte fondi mediante apposito **regolamento interno** o deliberazioni specifiche, nel rispetto della normativa civilistica, fiscale e contabile applicabile agli ETS.

#### Art9. – Assenza di scopo di lucro e destinazione del patrimonio

1. L'Associazione non ha **scopo di lucro**. È fatto espresso divieto di **distribuire**, anche in modo indiretto:
  - utili o avanzi di gestione;
  - fondi;
  - riserve;
  - capitale, comunque denominato; durante la vita dell'Associazione, a favore:
  - dei fondatori;
  - degli associati;
  - dei lavoratori e collaboratori;
  - degli amministratori;
  - di altri componenti degli organi sociali; anche in caso di recesso o di qualsiasi altra ipotesi di scioglimento del rapporto associativo.
2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare:
  - il patrimonio;
  - i proventi derivanti dalle attività;
  - le entrate comunque denominate; **esclusivamente** per la realizzazione delle attività di interesse generale e per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste nel presente statuto.
3. Il divieto di distribuzione indiretta di utili è interpretato ed applicato in conformità all'art.8 del [D. lgs.117/2017](#) e alla normativa di attuazione, con particolare riferimento:
  - alle forme di remunerazione non conformi ai valori di mercato;
  - alle erogazioni a soggetti che si trovino in posizione di controllo o influenza dominante.

#### Art.10 – Patrimonio ed entrate

1. Il **patrimonio** dell'Associazione è costituito da:
  - eventuali conferimenti iniziali dei soci fondatori;
  - beni mobili e immobili che perverranno all'Associazione a qualsiasi titolo (donazioni, lasciti, successioni, acquisti a titolo oneroso, ecc. );
  - fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  - somme accantonate a specifiche riserve patrimoniali;
  - ogni altro bene o diritto avente valore economico, acquisito nel rispetto della legge.
2. Le **entrate** dell'Associazione sono costituite, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
  - dalle quote associative annuali, nella misura e con le modalità stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo;
  - da contributi specifici dei soci per la partecipazione a determinate attività istituzionali, nei limiti di legge;

- da erogazioni liberali, donazioni, lasciti e contributi da parte di persone fisiche, enti pubblici e privati, imprese, fondazioni e altri soggetti;
  - da contributi derivanti da convenzioni con enti pubblici;
  - da contributi e finanziamenti ottenuti da organismi internazionali, Unione Europea, enti nazionali e locali;
  - dai proventi delle attività di interesse generale esercitate nel rispetto del CTS;
  - dai proventi delle attività diverse, se ed in quanto autorizzate, nei limiti di cui all'art.7;
  - dai proventi derivanti da iniziative promozionali e attività di raccolta fondi;
  - da ogni altra entrata compatibile con la natura non lucrativa dell'Associazione e con la qualificazione quale APS ed ETS.
3. Eventuali utili o avanzi di gestione, comunque denominati, devono essere interamente reinvestiti nelle attività istituzionali e non possono essere in alcun modo distribuiti.

#### Art.11 – Soci

1. Possono essere soci dell'Associazione:
  - tutte le persone fisiche che condividano le finalità dell'Associazione, ne accettino integralmente lo statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  - gli enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, ove e nei limiti in cui ciò sia compatibile con la disciplina delle Associazioni di Promozione Sociale.
2. L'Associazione garantisce il **carattere aperto, democratico e non discriminatorio** dell'adesione, ispirandosi ai principi di:
  - uguaglianza;
  - pari opportunità;
  - non discriminazione per motivi di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.
3. L'Associazione può prevedere diverse **categorie di soci** (ad es. ordinari, sostenitori, onorari), da individuarsi con delibera dell'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo, fermo restando che:
  - tutti i soci maggiorenni hanno diritto di voto in Assemblea;
  - non possono essere attribuiti voti plurimi o privilegiati.

#### Art.12 – Ammissione dei soci

1. L'ammissione alla compagine associativa avviene su **domanda** dell'interessato, redatta in forma scritta (anche elettronica), contenente:
  - generalità e dati anagrafici;
  - dichiarazione di condivisione delle finalità associative;
  - accettazione integrale del presente statuto e degli eventuali regolamenti interni;
  - autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente.
2. L'organo competente a deliberare sull'ammissione è il **Consiglio Direttivo**, che decide con criteri:
  - non discriminatori;
  - coerenti con le finalità associative;
  - rispettosi del principio di trasparenza.
3. In caso di diniego, il Consiglio Direttivo deve motivare la decisione e darne comunicazione scritta al richiedente, il quale può proporre **richiesta di riesame all'Assemblea** alla prima seduta utile.
4. La qualità di socio è strettamente personale e **non è trasmissibile** né a titolo gratuito né a titolo oneroso, salvo i casi di subentro previsti da norme specifiche.

#### Art.13 – Diritti dei soci

1. Tutti i soci in regola con gli obblighi associativi hanno diritto di:
  - partecipare alla vita associativa e alle attività promosse dall'Associazione;
  - partecipare alle Assemblee con diritto di intervento e di voto, se maggiorenni;
  - eleggere ed essere eletti negli organi sociali, se maggiorenni;
  - essere informati sull'andamento delle attività e sulla gestione economico-finanziaria;
  - prendere visione, previa richiesta, dei libri sociali e della documentazione contabile, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

2. I soci minorenni partecipano alle attività associative; l'esercizio del diritto di voto è esercitato dal genitore o da chi esercita la responsabilità genitoriale, salvo diverse disposizioni di legge.

#### Art.14 – Doveri dei soci

1. I soci sono tenuti a:
  - osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni valide degli organi sociali;
  - contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, alla realizzazione delle finalità associative;
  - mantenere un comportamento leale e corretto nei rapporti con gli altri soci, con gli organi sociali e con i terzi;
  - versare puntualmente la quota associativa annuale, ove prevista, nei termini e con le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.

#### Art.15 – Recesso, decadenza ed esclusione dei soci

1. Il socio può **recedere** in qualsiasi momento dall'Associazione mediante comunicazione scritta indirizzata al Consiglio Direttivo; il recesso ha effetto dalla data di ricezione, salvo diversa indicazione nella comunicazione.
2. Il socio **decade** automaticamente dalla qualifica di socio:
  - per mancato versamento della quota associativa, ove prevista, nel termine stabilito dal Consiglio Direttivo;
  - per perdita dei requisiti soggettivi richiesti dal presente statuto.
3. Il socio può essere **escluso** con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo, in caso di:
  - gravi o reiterate violazioni statutarie o regolamentari;
  - comportamento oggettivamente lesivo dell'immagine, degli interessi o del buon funzionamento dell'Associazione;
  - attività in palese contrasto con le finalità dell'Associazione.
4. Il provvedimento di esclusione è comunicato al socio interessato, che può presentare **opposizione all'Assemblea** entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo (non inferiore a 15 giorni dalla comunicazione). L'Assemblea decide in via definitiva alla prima riunione utile.
5. Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ad alcuna pretesa sul patrimonio dell'Associazione.

#### Art.16 – Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
  - l'Assemblea dei soci;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Presidente.
2. Possono, inoltre, essere istituiti con deliberazione dell'Assemblea e/o del Consiglio Direttivo:
  - il Vicepresidente;
  - il Segretario;
  - il Tesoriere;
  - eventuali comitati tecnici o artistici;
  - l'organo di controllo o il collegio sindacale, ove obbligatorio o ritenuto opportuno ai sensi del CTS.

#### Art.17 – Assemblea dei soci

1. L'Assemblea è l'organo **sovrano** dell'Associazione ed è composta da tutti i soci in regola con gli obblighi associativi.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ed è convocata dal Presidente, su deliberazione del Consiglio Direttivo o su richiesta motivata di una quota minima di soci, così come stabilito da regolamento interno o deliberazione assembleare.
3. La convocazione è effettuata con avviso scritto (anche mediante strumenti telematici) contenente:
  - ordine del giorno;
  - data, ora e luogo della riunione (fisico o telematico);
  - eventuali modalità di partecipazione a distanza e di espressione del voto.

4. L'Assemblea può svolgersi anche in modalità telematica, a condizione che:
  - sia possibile identificare con certezza i partecipanti;
  - sia loro consentito di intervenire, seguire la discussione ed esprimere il voto;
  - sia assicurata la regolare verbalizzazione della seduta.

#### Art.18 – Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria:
  - approva il bilancio o rendiconto di esercizio e, se dovuto, il bilancio sociale;
  - elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo e degli eventuali altri organi;
  - determina gli indirizzi generali dell'attività associativa;
  - delibera sulle linee programmatiche annuali e pluriennali;
  - delibera su ogni altro oggetto demandato alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.
2. L'Assemblea straordinaria:
  - delibera sulle modifiche dello statuto;
  - delibera su trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione in altro ETS;
  - delibera lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo, nel rispetto dell'art.27;
  - delibera su ogni ulteriore materia espressamente attribuita alla sua competenza straordinaria.

#### Art.19 – Validità delle adunanze e delle deliberazioni assembleari

1. La validità della costituzione dell'Assemblea e delle relative deliberazioni è stabilita nel rispetto delle disposizioni inderogabili del CTS per le APS/ETS, nonché delle eventuali ulteriori previsioni di regolamento interno, purché compatibili con la legge.
2. Ciascun socio ha diritto ad un voto. È ammessa la **delega**, nei limiti quantitativi e qualitativi previsti dal CTS per le APS, nonché dalle eventuali disposizioni regolamentari interne.
3. Delle riunioni assembleari viene redatto **verbale**, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario (o da chi ne fa le veci), che è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea.

#### Art.20 – Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di **amministrazione** dell'Associazione ed è eletto dall'Assemblea tra i soci.
2. L'Assemblea stabilisce il numero dei consiglieri (ad esempio da 3 a 7), nel rispetto dei requisiti soggettivi eventualmente previsti dalla legge.
3. I consiglieri durano in carica per un periodo determinato (ad esempio, tre esercizi sociali) e sono rieleggibili.
4. In caso di cessazione anticipata di uno o più consiglieri, si provvede alla sostituzione secondo le modalità previste da legge, statuto e, se presente, regolamento interno.

#### Art.21 – Competenze del Consiglio Direttivo e funzionamento

1. Il Consiglio Direttivo:
  - cura l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione;
  - dà attuazione alle linee programmatiche approvate dall'Assemblea;
  - predispone il progetto di bilancio o rendiconto e, se dovuto, il bilancio sociale;
  - delibera sull'ammissione, sulla decadenza e sull'esclusione dei soci;
  - nomina, al proprio interno, il Presidente e, se ritenuto opportuno, il Vicepresidente, il Segretario e il Tesoriere;
  - può conferire deleghe di funzioni a singoli consiglieri o a soci, nel rispetto della normativa sulle responsabilità degli amministratori.
2. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da un numero minimo di consiglieri, secondo quanto stabilito nel regolamento interno.
3. La convocazione avviene con mezzi idonei (anche telematici) a garantire la conoscenza dell'avviso da parte di tutti i componenti.
4. Delle riunioni del Consiglio Direttivo è redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, e trascritto nell'apposito libro.

## Art.22 – Presidente

1. Il Presidente è il **legale rappresentante** dell'Associazione di fronte ai terzi e in giudizio.
2. Il Presidente:
  - convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  - cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi sociali;
  - sovrintende all'organizzazione delle attività associative;
  - adotta, nei casi di urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.
3. In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono svolte dal Vicepresidente, se nominato, o da altro consigliere appositamente delegato dal Consiglio Direttivo.

## Art.23 – Lavoro volontario ed eventuali rapporti di lavoro

1. L'Associazione si avvale **in via prevalente** dell'attività di volontariato dei propri associati o di terzi, nel rispetto degli artt.17 e seguenti del [D. lgs.117/2017](#).
2. Il volontario:
  - presta la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito;
  - non può essere retribuito in alcun modo;
  - può essere rimborsato delle spese effettivamente sostenute e documentate, nei limiti stabiliti da legge, statuto, regolamenti interni e delibere del Consiglio Direttivo.
3. L'Associazione può avvalersi di **lavoratori subordinati o autonomi** nei limiti e alle condizioni previste dal CTS, quando ciò sia necessario per:
  - lo svolgimento delle attività di interesse generale;
  - l'esigenza di assicurare continuità e professionalità a specifici servizi.

## Art.24 – Esercizio sociale, bilancio e bilancio sociale

1. L'esercizio sociale si chiude il **31 dicembre** di ogni anno, salvo diversa previsione statutaria adottata nel rispetto della legge.
2. Al termine di ogni esercizio, il Consiglio Direttivo redige:
  - il bilancio o rendiconto di esercizio, secondo gli schemi e i criteri previsti dalla normativa vigente per gli ETS;
  - l'eventuale bilancio sociale, se obbligatorio per legge o deliberato dall'Associazione.
3. Il bilancio è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro i termini di legge, unitamente alla relazione illustrativa dell'organo amministrativo.

## Art.25 – Libri sociali

1. L'Associazione tiene i seguenti **libri sociali**:
  - libro degli associati;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
  - libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
  - eventuali altri libri previsti dalla legge o ritenuti opportuni (es. libro del volontariato, libro del collegio sindacale o dell'organo di controllo, se esistente).
2. I soci hanno diritto di prendere visione dei libri sociali secondo le modalità definite dal Consiglio Direttivo, nel rispetto:
  - della normativa sulla trasparenza;
  - della tutela dei dati personali.

## Art.26 – Trasformazione, fusione, scissione

1. L'Associazione può **trasformarsi**, fondersi o scindersi esclusivamente in altro **Ente del Terzo Settore**, nei casi e alle condizioni previste dal Codice Civile e dal [D. lgs.117/2017](#).

2. Le deliberazioni in materia di trasformazione, fusione o scissione sono adottate dall'Assemblea straordinaria, con le maggioranze previste per le modifiche statutarie o quelle più elevate eventualmente richieste dalla legge.

#### **Art.27 – Scioglimento e devoluzione del patrimonio**

1. Lo **scioglimento** dell'Associazione, per qualsiasi causa, è deliberato dall'Assemblea straordinaria con le maggioranze previste dalla normativa vigente e dal presente statuto.
2. In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione, dedotte le passività, è **obbligatoriamente devoluto**, previo parere positivo dell'Ufficio del RUNTS competente e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore, preferibilmente con finalità analoghe o affini a quelle della "ASSOCIAZIONE PENTAGRAMMA – APS".
3. È in ogni caso esclusa qualunque ripartizione, anche indiretta, del patrimonio residuo tra i soci.

#### **Art.28 – Norme finali e di rinvio – Iscrizione al RUNTS**

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si applicano le disposizioni del:
  - Codice Civile;
  - [D. lgs.117/2017](#) (Codice del Terzo Settore);
  - normativa attuativa e regolamentare regionale e nazionale;
  - ulteriori norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e di Associazioni di Promozione Sociale.
2. L'Associazione **manifesta sin d'ora la volontà di iscriversi** alla sezione "Associazioni di Promozione Sociale" del **Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)**, impegnandosi:
  - ad adeguare, se necessario, il presente statuto alle ulteriori disposizioni normative e regolamentari che dovessero intervenire in futuro;
  - a mantenere nel tempo i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge per la permanenza nell'iscrizione al RUNTS.

*Il presente statuto entra in vigore dalla data di approvazione da parte dell'Assemblea costituente dell' "ASSOCIAZIONE PENTAGRAMMA – APS".*